



COMUNE DI ALSENO

*Provincia di Piacenza
P.zza XXV Aprile 1 - 29010 Alseno*

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO, L'USO E LA GESTIONE DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2016



INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 4 – ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA.....	3
ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE.....	5
ART. 6 – APERTURA DELL'AREA.....	5
ART. 7 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI	6
ART. 8 – ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA	6



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

2) Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina comunale, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime. Laddove le aree sgambamento cani siano state suddivise in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia (piccola, media, grande) o per le loro caratteristiche comportamentali, gli animali devono essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate.

ART. 4 – ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA

1) Le aree di sgambamento cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambamento e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori, ai loro cani e ad un accompagnatore. I bambini possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto.



- 2) I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'autorità competente. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
- 3) Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambamento, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni.
- 4) L'accesso contemporaneo all'area è consentito ad un numero massimo di cani da definire in funzione delle caratteristiche dell'area.
- 5) Il tempo massimo di permanenza nell'area, nel caso in cui altri cani stiano aspettando di accedere, è di 15 minuti.
- 6) I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli eventuali altri utenti presenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.
- 7) I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.
- 8) È vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.
- 9) È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.
- 10) I cani appartenenti a razze la cui aggressività non può essere facilmente controllata sono obbligati ad indossare la museruola e il guinzaglio.
- 11) Su tutta l'area di sgambamento sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani; è vietato altresì svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).



12) In tutta l'area non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

13) A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani, cui è affidata prioritariamente l'igiene delle aree, di:

a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori.

14) Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

15) Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

ART. 6 – APERTURA DELL'AREA

Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni 24 ore su 24. L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.



ART. 7 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

1) La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia, o comunque da qualsiasi soggetto autorizzato a svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

2) Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

ART. 8 – ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

L'Amministrazione comunale si rende disponibile a dar vita ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione dell'area, previa individuazione di referenti responsabili.